



Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 28/02/2025

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA	3
Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO	3
Art. 4 – ESENZIONI.....	4
Art. 5 - MISURA DELL’IMPOSTA	4
Art. 6 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI	4
Art. 7 - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA	5
Art. 8 – DIPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO	6
Art. 9 – SANZIONI.....	6
Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA	6
Art. 11 - RIMBORSI.....	6
Art. 12 - CONTENZIOSO	7
Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	7
Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI FINALI.....	7

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Azzano San Paolo.

Art. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve o turistica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Azzano San Paolo.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. L'imposta è corrisposta per il periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
5. La Giunta Comunale approva annualmente la relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno.

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Azzano San Paolo che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile: del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo di cui all'art. 4, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, ovvero che interviene nel pagamento del medesimo canone o corrispettivo o l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) le persone di età inferiore ad anni 18;
 - b) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge n.104/1992 e il loro accompagnatore, ed i genitori che accompagnano i minori con disabilità riconosciuta ai sensi di legge da apposita certificazione ex Legge n.104/1992;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) le persone che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso dei minori di 18 anni, l'esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - h) gli studenti universitari regolarmente iscritti ad una delle facoltà o ad una scuola di istruzione post diploma con sede in Bergamo, e studenti Erasmus;
 - i) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Azzano San Paolo.
 - j) gli ospiti delle strutture ricettive extralberghiere –"Ostelli della gioventù" di età inferiore a 24 anni.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lettera d) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre.
3. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

1. I soggetti di cui all'art.3 comma 2 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, registrare le proprie strutture ricettive secondo le modalità indicate dall'ufficio competente in materia di imposta di soggiorno;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni, dell'imposta di soggiorno mediante esposizione di apposito materiale informativo che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni

- previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web, portali e/o piattaforme online;
- c) presentare al Comune, entro il termine di legge, la dichiarazione cumulativa contenente i dati dell'anno in cui si è verificato il presupposto impositivo di cui all'art.4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art.4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020;
 - d) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); nel caso di gruppi organizzati o nuclei familiari può essere rilasciata quietanza cumulativa intestata al capogruppo o capofamiglia, esplicitandone la composizione;
 - e) comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. Contestualmente ai pernottamenti dovrà essere comunicato l'importo del tributo riscosso. Qualora nel trimestre di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione trimestrale deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze. La comunicazione è trasmessa su supporto cartaceo, o tramite posta elettronica certificata, salvo diversa definizione dell'Amministrazione di apposita procedura telematica;
 - f) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi dell'imposta, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - g) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
 - h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici comunali del Comune di Azzano San Paolo, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
2. Nel caso di versamenti effettuati dai soggetti diversi dall'intestatario della comunicazione, come ad esempio i soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, comunicheranno al Comune gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità del riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.
 3. I soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al precedente comma 2, lettera e).

Art. 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. I responsabili del pagamento, definiti all'art.3, comma 2, effettuano il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
3. Il versamento potrà essere effettuato mediante:
 - a) bonifico bancario sul conto di tesoreria del Comunale di Azzano San Paolo;
 - b) sistema PAGO PA;
 - c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.
4. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il trimestre di riferimento ed il nome della struttura".

Art. 8 – DIPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento delle entrate.

Art. 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 472 del 1997. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile del pagamento sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Azzano San Paolo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 500,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Art. 12 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare il conto di gestione delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà trasmettere al Comune il conto reso su modello 21 compilato e sottoscritto anche digitalmente. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.